

**REGOLAMENTO (CE) N. 1999/2000 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2000**

relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara.
- (2) Occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽³⁾, fatte salve determinate eccezioni che risultano necessarie.
- (3) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (4) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di:
 - circa 347 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese,
 - circa 5 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese,
 - circa 14 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito,
 - circa 9 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese,

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

— circa 124 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

Articolo 2

1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita;
- b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, del bando di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

3. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

4. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12.00 del 9 ottobre 2000.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.